CAMERA DEI DEPUTATI N. 3712

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CALVETTI, BECCARIA, BIANCHI FORTUNATO

Presentata il 20 ottobre 1971

Elevazione del limite massimo di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 23 dicembre 1957, n. 1252, riformando l'ordinamento delle scuole di ostetricia, prescriveva per l'ammissione alle stesse il possesso del diploma di infermiera professionale, diploma che col precedente ordinamento non era richiesto.

Premesso che per l'ammissione alle scuole di infermiere professionali l'articolo 18 del regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, stabilisce ad anni 35 il limite massimo di età, si osserva che la legge 31 gennaio 1953, n. 44, fissa ad anni 30 il limite massimo di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia.

Di conseguenza si verifica che una donna aspirante al diploma di ostetrica, ammessa ad una scuola per infermiera professionale tra i 30 ed i 35 anni (e diplomatasi perciò tra i 32 e i 37 anni), non può proseguire i suoi studi perché il limite massimo di età per la ammissione al successivo biennio di ostetricia è di anni 30 !

La necessità di stabilire un raccordo tra i limiti di età per l'ammissione alle due scuole risulta dalla successiva legge 26 ottobre 1960, n. 1395, che reca norme transitorie sull'ordinamento di alcune scuole per infermiere professionali. Tale legge, infatti, fissa in 28 anni il limite massimo di età per l'ammissione alle predette scuole invece del limite di 35 anni, tipico per le scuole ordinarie per infermiere professionali, dimostrando l'intenzione del legislatore di consentire la successiva iscrizione alle scuole di ostetricia.

Il problema, però, non è quello di ridurre da 35 a 28 anni il limite massimo di età consentito per l'ammissione alle scuole per infermiere professionali, bensì quello di elevare il limite massimo attualmente fissato in anni 30 per l'ammissione alle scuole di ostetricia.

È noto, infatti, che l'afflusso di allieve a tali scuole è notevolmente diminuito, per vari motivi, negli ultimi anni e l'attuale gettito di nuove diplomate non riesce a coprire le « uscite » dalla professione per messe in quiescenza, decessi, eccetera. Ciò comporta una notevole difficoltà a coprire i posti di ostetrica ospedaliera previsti dall'ampliamento degli organici in attuazione della riforma ospedaliera; tale difficoltà verrà ancora ad aggravarsi con la futura istituzione del servizio sanitario nazionale.

Quanto sopra prospettato impone la necessità di elevare il limite massimo di età attualmente previsto in anni 30 per l'ammissione alle scuole di ostetricia onde consentire un maggior afflusso di allieve in un momento nel quale si fa più pressante la richiesta di

ostetriche da parte degli enti ospedalieri e sanitari in genere.

A ciò si deve aggiungere il rilievo che il predetto limite di anni 30 impedisce l'ammissione ai corsi per ostetrica a molte laiche e religiose che intendono prestare la loro preziosa attività assistenziale in paesi sottosviluppati. Si conclude osservando che, data la necessità di risolvere la questione con urgenza, non si può rinviarne la soluzione in attesa di ulteriori riforme.

In base a tali premesse, si chiede un parere favorevole al testo della seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il limite massimo di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia, fissato in anni 30 dalla legge 31 gennaio 1953, n. 44, è elevato ad anni 37.

Il limite massimo di età per l'ammissione ad alcune scuole per infermiere professionali, fissato in anni 28 dalla legge 26 ottobre 1960. n. 1395. è elevato ad anni 35.